

DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148. (24G00155)

(GU n.230 del 1-10-2024)

Vigente al: 16-10-2024

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2

Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO I

Settori ad altra criticita'

Settore	Sottosettore	Tipologia di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	- Impresa elettrica quale definita all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio che esercita attivita' di «fornitura» quale definita all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva
		- Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944
		- Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944
		- Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944
		- Gestori del mercato elettrico designato quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del

	<p>Consiglio</p> <p>- Partecipanti al mercato dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59) della direttiva (UE) 2019/944</p> <p>- Gestori di un punto di ricarica responsabili della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità'</p>
b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	- Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
c) Petrolio	<p>- Gestori di oleodotti</p> <p>- Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio</p> <p>- Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio</p>
d) Gas	<p>- Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>- Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE</p> <p>- Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE</p> <p>- Gestori dell'impianto</p>

		di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE
		- Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE
		- Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE;
		- Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
	e) Idrogeno	- Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	- Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali
		- Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti
		- Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono un servizio di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	- Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento

		<p>europeo e del Consiglio</p> <p>-----+</p> <p>- Imprese ferroviarie quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva</p>
	c) Trasporto per vie d'acqua	<p>-----+</p> <p>- Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite per il trasporto marittimo all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tale compagnia</p> <p>-----+</p> <p>- Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti</p> <p>-----+</p> <p>- Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
	d) Trasporto su strada	<p>-----+</p> <p>- Autorita' stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attivita'</p>

	<p>generale</p> <p>- Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
3. Settore bancario	<p>Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
4. Infrastrutture dei mercati finanziari	<p>- Gestori delle sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>- Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
5. Settore sanitario	<p>- Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>- Laboratori di riferimento dell'UE quali definiti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>- Soggetti che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p> <p>- Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2</p> <p>- Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanita' pubblica (elenco dei dispositivi critici</p>

	per l'emergenza di sanita' pubblica) di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
6. Acqua potabile	Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano e' una parte non essenziale dell'attivita' generale di distribuzione di altri prodotti e beni
7. Acque reflue	Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche o industriali quali definite all'articolo 2, punti da 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, domestiche o industriali e' una parte non essenziale della loro attivita' generale
8. Infrastrutture digitali	- Fornitori di punti di interscambio internet
	- Fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system - DNS), esclusi gli operatori dei server dei nomi radice
	- Gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello (top level domain - TLD)
	- Fornitori di servizi di cloud computing
	- Fornitori di servizi di data center
	- Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network)
	- Prestatori di servizi

	fiduciari
	- Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica
	- Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)	- Fornitori di servizi gestiti - Fornitori di servizi di sicurezza gestiti
10. Spazio	Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2
Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO II
Altri settori critici

Settore	Sottosettore	Tipologia di soggetto
1. Servizi postali e di corriere		Fornitori di servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere
2. Gestione dei rifiuti		Imprese che si occupano della gestione dei rifiuti quali definite all'articolo 3, punto 9), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non e' la principale attivita' economica
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche		Imprese che si occupano della fabbricazione di sostanze e della distribuzione di sostanze o miscele di cui all'articolo 3, punti 9) e 14), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e imprese che si occupano della produzione di articoli quali definite all'articolo 3, punto 3), del medesimo regolamento,

		da sostanze o miscele
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che si occupano della distribuzione all'ingrosso e della produzione industriale e trasformazione
5. Fabbricazione	a) Fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro	Soggetti che fabbricano dispositivi medici quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e soggetti che fabbricano dispositivi medico-diagnostici in vitro quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione dei soggetti che fabbricano dispositivi medici di cui all'allegato I, punto 5), quinto trattino, della presente direttiva
	b) Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica	Imprese che svolgono attivita' economiche di cui alla sezione C, divisione 26, della NACE Rev. 2
	c) Fabbricazione di apparecchiature elettriche	Imprese che svolgono attivita' economiche di cui alla sezione C, divisione 27, della NACE Rev. 2
	d) Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	Imprese che svolgono attivita' economiche di cui alla sezione C, divisione 28, della NACE Rev. 2
	e) Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Imprese che svolgono attivita' economiche di cui alla sezione C, divisione 29, della NACE Rev. 2
	f) Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	Imprese che svolgono attivita' economiche di cui alla sezione C, divisione 30, della NACE Rev. 2
6. Fornitori di servizi digitali		- Fornitori di mercati online - Fornitori di motori di ricerca online - Fornitori di piattaforme di social network - Fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
7. Ricerca		Organizzazioni di ricerca

+-----+-----+